AGEVOLAZIONI AL TRASFERIMENTO DEL PORTAFOGLIO E DEL PERSONALE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE POSTE IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

# Art. 1

Con il decreto che promuove la liquidazione coatta amministrativa di un'impresa autorizzata ad esercitare le assicurazioni della responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti puo' essere disposto il trasferimento di ufficio del portafoglio dell'impresa relativo alle assicurazioni contro i danni ad altra impresa che abbia manifestato previamente il suo consenso. L'impresa cessionaria deve soddisfare alle condizioni stabilite dall'art. 88, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. Il trasferimento puo' tuttavia essere disposto anche in mancanza dei requisiti di cui al citato articolo relativi all'ammontare del capitale e delle riserve tecniche, quando al capitale dell'impresa cessionaria partecipino, anche indirettamente attraverso una societa' finanziaria che ne abbia il controllo, in misura non inferiore al 75% del capitale stesso, altre imprese di assicurazione in regolare esercizio le quali abbiano raccolto nel loro insieme per le assicurazioni di cui al primo comma, secondo l'ultimo bilancio approvato, premi per un ammontare superiore al 50% dei premi raccolti dalle generalita' delle imprese per le stesse assicurazioni. Il decreto che dispone il trasferimento del portafoglio stabilisce le modalita' necessarie per l'attuazione del trasferimento stesso.

Versione in vigore dal 29 settembre 1978, non più in vigore dal 6 ottobre 1978 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa |
| Estremi | Decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 28 settembre 1978 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-al-trasferimento-del-portafoglio-e-del-personale-delle/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it